



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Settore I - Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico

ORDINANZA INGIUNZIONE

N. 195 del 12/04/2018

OGGETTO: : ORDINANZA DI CUI ALL'ART. 30 COMMA 7 E 8 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380, ARTT. 17 E 18 DELLA L. R. N. 23 DEL 11 OTTOBRE 1985, LOTTIZZAZIONE ABUSIVA PRESSO IL TERRENO SITO IN ALGHERO, LOCALITÀ PORTO CONTE - SANT'IMBENIA, FOGLIO 19 MAPPALI 13, 21, 44, 58, 60, 65, 66, 112, 157, 159, 333, 334, 335, 336, 158, 64, 43, 59.

PRESO ATTO della sentenza penale del Tribunale di Sassari n. 265/2017 del 09/02/2017, depositata in data 13/02/2017, acquisita al protocollo di questo Comune in data 27/02/2017 prot. 13132, con la quale il Giudice Monocratico ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per la lottizzazione della località Sant'Imbenia e ha disposto la trasmissione della stessa al competente Ufficio del Comune al fine di valutare l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 30 commi 7 e 8 del D.P.R. 380/2001.

VISTO il parere legale *pro veritate* richiesto agli Avv.ti Emiliano Valerio Alfonso e Claudio Montalto con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 12/05/2017, acquisito al n. 35107 del Protocollo Generale in data 01/06/2017.

RICHIAMATA la comunicazione di accertamento di opere abusive redatta a seguito degli accertamenti effettuati dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Stazione Forestale di Alghero, dal Corpo di Polizia Municipale e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale c/o la Procura della Repubblica del Tribunale di Sassari di cui alla comunicazione di accertamento di opere abusive prot. 1105 Pos. XIV.22.1 CFVA, Prot. n. 29/1 P.G. Polizia Municipale del 20 maggio 2010, così come integrato dalle Relazioni di servizio relative alle ispezioni del 9 giugno 2011 e del 6 ottobre 2011.

DATO ATTO

- che la violazione urbanistico-edilizia contestata riguarda la lottizzazione abusiva formale e materiale prevista e disciplinata dall'art. 30 del DPR 380/01, e dagli artt. 17 e 18 della L. R. n. 23 del 11 ottobre 1985 realizzata nei terreni ubicati nell'agro di Alghero Regione Porto Conte Località Sant'Imbenia distinti al Catasto dei Terreni del Comune di Alghero al foglio 19 ai seguenti mappali:

- 13, 21, 44, 58, 60, 65, 66, 112, 157, 159, 333, 334, 335, 336 di proprietà della società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Sant'Imbenia S.C.R.L.";
- 158, 64, 43, 59 di proprietà della "Interfininvest Italia – Società di Gestione Alberghiera e Turismo" s.r.l.;

RILEVATO

- che i mappali di cui sopra sono stati acquistati dalla Società Cooperativa Edilizia "La Edificatrice" s.c.a.r.l. in data 20 settembre 1980 e 1 aprile 1981 e venduti, il 22 giugno 2001, alla Società Cooperativa "Sant'Imbenia" s.c.r.l.;
- che, dal 1982 sono stati eseguiti in diversi periodi sopralluoghi e interventi da parte degli enti preposti che hanno accertato quanto segue:
 - **Relazione di servizio del 9 giugno 1982**, con cui il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Alghero riferiva in merito all'esito del sopralluogo effettuato in data 5 giugno 1982.

In detta relazione può leggersi:

"- veniva realizzata una urbanizzazione del terreno, precedentemente incolto, mediante un impianto di illuminazione consistente nella posa in opera di svariati lampioni ed altrettanti svariati punti luce;

- realizzazione di opere fognarie collegate con la fossa biologica;

- realizzazione di un impianto idrico con svariati punti acqua per l'approvvigionamento;

- realizzazione di numero due terrapieni laterali alla costruzione ristrutturata, dei quali uno prospiciente il versante mare e l'altro la strada provinciale Alghero – Capo Caccia, allo scopo di sollevare il piano di campagna originario;

- ristrutturazione di un manufatto edilizio adiacente alla costruzione principale mediante rifacimento totale del tetto, in assenza di permesso da parte del Comune (o per meglio dire la Concessione Edilizia), precedentemente crollato, e la realizzazione di servizi igienici all'interno del manufatto. Si precisa inoltre che all'esterno della medesima costruzione sono stati collocati numero due lavabi in vetrochina;

- rifacimento del tetto con la presenza di un permesso rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale (e non Concessione come previsto dalla legge 28.1.77, n° 10).

In riferimento allo spianamento del lotto di terreno e alla eliminazione completa della macchia mediterranea del piano di campagna originario, è da dirsi, a parere degli scriventi, che il suddetto lotto di terreno così trasformato presumibilmente servirà come area di parcheggio per roulotte al fine di libero campeggio".

- **Relazione di servizio del 10 maggio 1990**, con cui il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Alghero riferiva in merito all'esito del sopralluogo effettuato in data 9 maggio 1990.

In detta relazione può leggersi: *"nella proprietà, ove si poteva immediatamente osservare la sussistenza di numerosi manufatti ad uso abitativo stagionale realizzati con gli stessi materiali e identiche strutture di cui al campeggio della società "S. Igori" già detta".*

La descrizione delle strutture presenti nel campeggio "S. Igori" è la seguente: *"a proposito di detti prefabbricati, si ha modo di specificare che gli stessi sono costituiti da materiale ligneo e con rivestimento dello stesso materiale, alcuni con strutture in metallo (sempre rivestiti con pannelli di legno o in cartongesso).*

Mediante questi prefabbricati, atti ad essere abitati, hanno una superficie di mq. 20 – 25 circa, insistenti su appezzamenti di terreno aventi superficie di mq. 100; su ciascheduno di questi piccolissimi lotti di terreno (microproprietà) sono stati apposti dei mattoni comunemente usati per pavimentazioni a secco (lastre di cemento vibrato e precompresso di cm. 25 X 40 X 6), lavoro questo realizzato ovviamente per avere la possibilità di sorreggere i manufatti già collocati nel posto e quelli ancora in fase di esecuzione".

Continuando la descrizione dello stato dei luoghi di cui al campeggio "S. Imbenia", la citata relazione specifica che *"In proposito si evidenzia che tali prefabbricati, saldamente ancorati al terreno a mezzo di*

appositi basamenti in marmette e bullonatura in ferro, sono pertanto da catalogarsi come strutture dirette a realizzare insediamenti permanenti e, come tali, assoggettati al preventivo rilascio della concessione edilizia da parte del Sindaco". Ed ancora: "In altre parole, l'intervento de quo si è concretato nella posa in opera di strutture, ancorché prefabbricate, che hanno dato luogo ad una sorta di proliferazione abusiva di unità abitative (insediamenti) stagionali [...]"

- **Verbale di sequestro preventivo del 31 maggio 1990** redatto dalla Legione della Guardia di Finanza – Comando Brigata di Alghero, con cui viene dato atto dell'esistenza di n° 53 piazzole, non tutte pavimentate, sulle quali insistevano opere di varia tipologia e forma e costruite con i più disparati materiali (legno, ferro, lamiera, plastica, alluminio.)

In particolare le opere edilizie riscontrate erano rappresentate da roulotte, tettoie, prefabbricati,, box, cassette ed altro.

Alcuni dei predetti manufatti erano poi ancorati al suoli; su altri era stata aggiunta una veranda.

Veniva poi accertata la presenza di due manufatti prefabbricati e un ulteriore fabbricato in muratura adibito a servizi igienici comuni; di quattro cabine in alluminio adibite a docce; di uno stabile in muratura con veranda adibito a servizi ricreativi (bar e spaccio); di un casotto in muratura per il ricovero del pozzo e autoclave.

- **Intimazione di sgombero emessa in data 6 giugno 1990** dall'ufficio Tutela del Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro della Regione Autonoma della Sardegna, nella quale si legge: *"RILEVATO durante una recente visita sopralluogo dei tecnici di Questo Assessorato che sulle aree gestite da codeste Ditte nella località citata in oggetto, frazionata in lotti di circa 100 mq ciascuno, sono stati realizzati degli insediamenti abusivi mediante l'installazione di manufatti di tipo prefabbricato, in gran parte su basamenti di cemento, e roulotte; CONSTATO che al fine di realizzare tali insediamenti le aree in parola, [...], sono state manomesse con spianamenti atti a ricavare le zone di posa dei manufatti nonché una rete di viabilità veicolare interna".*

- **Relazione di servizio del 18 agosto 1993**, con cui il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna – Stazione di Alghero riferiva in merito all'esito del sopralluogo effettuato in data 17 agosto 1993.

In essa può leggersi: *"Durante l'ispezione, si è potuto notare che all'interno del campeggio, oltre a roulotte e tende, sono presenti numerosi manufatti prefabbricati di svariati tipi e materiali, alcuni infissi al suolo stabilmente, altri comunque inamovibili per forza di gravità, che si immedesimano con il terreno sottostante trasformando l'area (sottoposta a vincolo paesaggistico dalla L. 431/85) in modo durevole e utilizzandola definitivamente a scopo edilizio.*

I prefabbricati summenzionati e numerose piazzole sono poi dotate di impianto doccia e lavandini indipendenti con scarico delle acque nere direttamente al suolo, creando sicuri carichi inquinanti sia in superficie che in profondità".

- **Relazione di servizio del 2 febbraio 2000**, con cui il Comando dei Vigili Urbani del Comune di Alghero riferiva in merito all'esito del sopralluogo effettuato in data 6 dicembre 1999.

In detta relazione può leggersi che il lotto di terreno interessato era stato suddiviso in circa 125 piazzole quasi tutte pavimentate.

Su circa 117 piazzole erano state realizzate strutture abitative di varia tipologia, forma e materiali, quali, ad esempio, roulotte, tettoie, prefabbricati, manufatti box, cassette ed altro.

Su altre aree erano stati realizzati lavabi ad uso comune.

Veniva poi accertata la presenza di due manufatti prefabbricati e un ulteriore fabbricato in muratura adibito a servizi igienici comuni e di un altro prefabbricato utilizzato per le docce.

Circa l'impianto fognario, si rappresentava che i liquami venivano convogliati, attraverso un'apposita struttura, in una fossa settica completamente interrata e periodicamente svuotata mediante servizio di autospurgo.

Veniva inoltre descritto l'approvvigionamento idrico e la relativa rete.

- **Relazione di servizio del 19 aprile 2010**, redatta congiuntamente dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna – Stazione di Alghero e dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Alghero, con cui questi riferivano di aver effettuato n. 5 accessi (26 febbraio 2010; 1 marzo 2010; 2 marzo 2010; 4 marzo 2010; 20 marzo 2010) e di aver constatato che *“Lo spazio interno è suddiviso geometricamente in diverse piazzole date in uso a concessionari, soci della SANT'IMBENIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA “SANT'IMENIA S.C.R.L.”, ciascuna dalle dimensioni di 100 mq circa. Sono inoltre presenti altre piazzole e/o aree (aventi una diversa metratura), utilizzate per usi comuni come il Centro sociale, il campo sportivo, i servizi igienici comuni, gli spazi destinati a parcheggio. [...]”*.

La relazione da atto della realizzazione delle seguenti strutture:

1) recinzione esterna.

Il perimetro esterno è stato interamente recintato con rete metallica fissata su paletti in ferro.

2) viabilità interna.

Dall'accesso principale (che affaccia sulla strada pubblica e sul quale è stato installato un cancello), parte una strada di penetrazione interna che attraversa l'intero comprensorio e consente di raggiungere ogni singola piazzola.

3) impianto fognario.

Non risulta alcun allaccio alla rete fognaria comunale né alcun impianto di depurazione.

Tuttavia nella piazzola n° 139 e n° 141 sono state installati due manufatti prefabbricati e un ulteriore fabbricato in muratura, i quali sono stati adibiti a servizi igienici comuni.

I relativi liquami sono convogliati in una fossa settica completamente interrata e periodicamente svuotata mediante servizio di autospurgo;

4) impianto elettrico.

E' presente un impianto di adduzione elettrica che fornisce corrente ad ogni singola piazzola mediante apposite colonnine e che garantisce illuminazione notturna dell'intera area e delle strutture comuni. In proposito, si precisa che sono stati posti in opera lampioni e punti luce;

5) impianto idrico.

Consiste in una rete di approvvigionamento, completamente interrata, che assicura l'erogazione d'acqua ad ogni singola piazzole e ai servizi igienici comuni;

6) impianto antincendio.

E' costituito da idranti sistemati in apposite colonnine ubicate lungo le stradine interne che, in caso di necessità, vengono azionate da pompe con autoclave che preleva l'acqua da un pozzo preesistente;

7) altre aree destinate all'uso e al servizio comune.

Ci si riferisce al parcheggio, al campo sportivo, allo spaccio e al centro sociale o spazio ricreativo.

La relazione continua descrivendo quanto segue: *“Nelle piazzole in uso ai diversi concessionari, risultate 133, sono sempre presenti diverse tipologie di strutture composte dall'insieme di più locali idonei ad ospitare più persone (serviti di luce e acqua) con caratteristiche obbiettive di stabilità che trasformano in modo durevole l'area occupata mutando sostanzialmente l'assetto urbanistico-territoriale della zona.*

Le caratteristiche costruttive non risultano omogenee per forme, per dimensioni e per materiali, anche per quanto riguarda colori, rifiniture, lavorazioni e riferimenti ordinatori.

In particolare:

- *Prefabbricati ad uso abitativo con o senza veranda, locali deposito realizzati con vari materiali come pannelli termoisolanti, lamierati, legno, etc.;*

- *Tettoie realizzate in vari materiali come pannelli termoisolanti, lamiere, legno, etc.;*

- Lavabi comuni con relativi scarichi;
- Roulotte, caravan, con o senza targa, inglobate o meno nelle altre strutture (prefabbricati, tettoie, etc.);
- Pavimentazioni totali e/o parziali delle piazzole con mattoni auto-bloccanti di vario tipo;
- Impianti tecnologici, visibili, come l'impianto elettrico ed idrico”.

Inoltre viene rappresentato che “Dalla verifica comparativa tra lo stato attuale dei luoghi e quanto avuto modo di rilevare in occasione dei sopralluoghi del 21/3/2006 e 26/8/2006, è emerso che nelle piazzole n° 69, 74 e 75 erano state eseguite, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesistica, nuove opere edili che di seguito si elencano.

Si dà atto, altresì, che nella piazzola n° 17 sono stati recentemente eseguiti lavori edili in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesistica [...]”.

- **Relazione del 16 giugno 2011**, con cui il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna – Stazione di Alghero riferiva in merito all'esito del sopralluogo effettuato in data 9 giugno 2001.

In essa, può leggersi: “ACCERTAMENTI E MODIFICHE RILEVATE (rispetto ai pregressi sopralluoghi).

Dall'accertamento dello stato attuale dei luoghi effettuato sia mediante la comparazione degli accertamenti svolti nel 2010 che attraverso nuovi rilievi descrittivi, misurazioni e repertazione fotografica è risultato quanto segue:

1) Nelle piazzole indicate con i n° 1/7/26/28/30/39/58/59/69/80/81/103/104/106/116/123/124/126/129/130/132/133 e dalla 134 alla 149 non sono state rilevate variazioni rispetto agli accertamenti del 2010.

2) Nelle rimanenti piazzole si sono accertate delle modificazioni; in particolare sono state rimosse tutte le strutture corrispondenti a prefabbricati, tettoie, box, gazebo, verande ecc già realizzate in materiali diversi. Mentre nella maggior parte delle suddette piazzole sono ancora presenti le roulotte e la pavimentazione realizzata con mattoni autobloccanti oltre agli impianti idrici ed elettrici.

3) Nelle piazzole indicate con i n° 23/50/64/65/66/89/98/115/122 facenti parte del gruppo di piazzole di cui al punto 2) sono state posizionate ulteriori roulotte, generalmente una per piazzola, oltre a quelle precedentemente accertate nel 2010.

[...] In riferimento agli impianti tecnologici (idrico, elettrico, antincendio) ed il sistema viario interno non si rileva alcuna variazione rispetto al 2010”.

- **Relazione di servizio del 27 giugno 2011**, con cui la Sezione di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, riferiva in merito all'esito del sopralluogo effettuato in data 9 giugno 2011 e nella quale può leggersi: “(quasi) tutte le strutture rappresentate da case prefabbricate, tettoie, gazebo, verande e box, realizzate dai soci nelle rispettive piazzole, sono state rimosse e/o demolite; ma tutte le piazzole o quasi ospitano diverse tipologie di roulotte ormai obsolete, prive di targa, assicurazione, con ruote sgonfie e comunque non in grado di essere trasportate se non con mezzi straordinari. [...] in diverse piazzole, [...] in luogo delle strutture rimosse e ad integrazione delle roulotte già presenti, sono state posizionate ulteriori roulotte (come le precedenti in massima parte obsolete) per un totale di 13 e diverse, che nel 2010 si trovavano in piazzole ora smantellate, sono state spostate in altre postazioni”.

- **Relazione di servizio del 7 ottobre 2011**, con cui la Sezione di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, riferiva in merito all'esito del sopralluogo effettuato in data 6 ottobre 2011 e nella quale può leggersi: “tutte le strutture rappresentate da prefabbricati, tettoie, gazebo, verande e box, realizzate dai soci nelle rispettive piazzole, sono state rimosse e/o demolite; ma in alcune piazzole, sono state inserite diverse tipologie di roulotte alcune delle quali obsolete, prive di targa, assicurazione, con ruote sgonfie, con gancio traino reciso e comunque non in grado di essere trasportate se non con mezzi straordinari. [...] in luogo delle strutture rimosse e ad integrazione delle roulotte già presenti, sono state posizionate ulteriori roulotte per un totale di 14 e diverse sono state spostate in altre postazioni”.

CONSTATATO

- che i terreni (di cui ai già indicati mappali) sono ubicati in zona di rilevante pregio ambientale ed in prossimità al mare;
- che i predetti terreni, precedentemente incolti e ricchi di vegetazione, sono stati oggetto di spianamento e di eliminazione completa della macchia mediterranea;
- che sono state compiutamente realizzate le seguenti opere di urbanizzazione: la recinzione dell'intero perimetro; la strada interna a servizio dell'insediamento nonché l'ingresso principale che consente l'allacciamento alla viabilità pubblica; lo spazio necessario per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli; i condotti idonei alla raccolta delle acque luride; la rete idrica, costituita dalle condotte per l'erogazione dell'acqua; la rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica; la "pubblica" illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree d'uso comune.

CONSTATATO INOLTRE

- che i mappali in oggetto si presentano suddivisi in 133 "piazzole" dell'estensione di circa 100 mq. ciascuna;
- che ogni piazzola può essere agevolmente identificata attraverso i seguenti elementi:
 - 1) pavimentazione mediante mattoni autobloccanti;
 - 2) recinzione mediante varie tipologie di materiali (ringhiere, grigliati, graticci, cannucciati, siepi vive);
 - 3) dotazione di impianti tecnologici (allaccio alla rete idrica e alla rete elettrica).
- che ogni singola piazzola si presenta ben delimitata e separata da tutte le altre
- che ogni singola piazzola è stata assegnata a ciascun socio della società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Sant'Imbenia S.C.R.L." che ne ha l'uso ed il godimento esclusivo;
- che soltanto i soci della società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Sant'Imbenia S.C.R.L." sono assegnatari delle piazzole e tutti i soci della medesima hanno la detenzione ed il godimento esclusivo di una piazzola;

RICHIAMATA in proposito la seguente giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sezioni III Penale, Sentenza n. 35968 del 7 ottobre 2010:

Il trasferimento di un terreno, sulla base di quote societarie che conferiscono sostanzialmente al suolo un assetto proprietario frazionato in lotti, è idoneo ad integrare il reato di lottizzazione abusiva c.d. "negoziale", tutte le volte che da elementi indiziari - indicati con elencazione non tassativa dall'art. 18, 1° comma, della legge n. 47/1985 ed attualmente dall'art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 - risulti in modo non equivoco la destinazione dei lotti a scopo edificatorio.

Il frazionamento di un terreno, infatti, può realizzarsi con qualsiasi forma di suddivisione fattuale dello stesso, dovendosi ritenere che il termine "frazionamento" - già nell'art. 18, 1° comma, della legge n. 47/1985 ed attualmente nell'art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 - sia stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico, con riferimento a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di una più ampia estensione territoriale, comunque predisposta od attuata ed anche se avvenuta in forma non catastale, attribuendone la disponibilità ad altri al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica o edilizia del territorio (vedi Cass., Sez. III: 26.10.2007, Casile; 29.2.2000, n. 3668, Pennelli).

Nella vicenda in esame la quota versata dal singolo socio costituisce, sotto il profilo formale, la misura della partecipazione dello stesso alla società, ma l'assegnazione di una specifica porzione di terreno di esclusiva pertinenza (la singola piazzola di varia estensione), contestuale al versamento del conferimento, evidenzia l'intimo nesso di connessione tra la c.d. "quota" ed una porzione ben individuata dell'intero terreno facente parte del patrimonio sociale e tale connessione è palesemente riconducibile alla sostanziale predisposizione delle quote di liquidazione spettanti a ciascun socio una volta che si proceda allo scioglimento della società.

Viene posto in essere in tal modo - a fronte di un vero e proprio frazionamento effettivo ed operante - un espediente dissimulatorio al fine di aggirare il divieto di lottizzazione posto dal legislatore

CONSTATATO INOLTRE

- che su ciascuna piazzola sono state realizzate o comunque posizionate strutture destinate ad uso abitativo;
- che le predette strutture destinate ad uso abitativo, nel corso degli anni, sono state oggetto di modifiche, variazione e trasformazioni;
- che anche se (quasi) tutte le strutture rappresentate da case prefabbricate, tettoie, gazebo, verande e box, realizzate dai soci nelle rispettive piazzole, sono state rimosse e/o demolite, tuttavia tutte le piazzole o quasi ospitano diverse tipologie di roulotte ormai obsolete, prive di targa, assicurazione, con ruote sgonfie, con gancio traino reciso e comunque non in grado di essere trasportate se non con mezzi straordinari (cfr. Relazione del 27 giugno 2011 e Relazione di servizio del 7 ottobre 2011 entrambe redatte dalla Sezione di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna);

RICHIAMATA in proposito la seguente giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sezioni III Penale, Sentenza n. 45906 del 7 aprile 2015:

Ritiene il Collegio che in tale maniera il Tribunale di Sassari abbia dato corretta applicazione ai principi in più occasioni affermati da questa Corte in materia di condizioni per la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva se realizzato tramite la installazione di edifici mobili. Questa Corte ha, infatti, chiarito che elemento indispensabile ai fini della sussistenza del reato, laddove la condotta sia caratterizzata dalla installazione di strutture leggere adibite al turismo, è la destinazione di dette strutture alla soddisfazione di un'esigenza abitativa non transeunte ma tendenzialmente stabile; di ciò sono, fra gli altri possibilmente individuabili, inequivocabili indici sintomatici: il posizionamento delle singole strutture abitative su piazzole di cemento realizzate in numero considerevole a tale specifico fine e lo stabile, e non temporaneo, collegamento di quelle con le reti dei servizi primari e secondari (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 settembre 2013, n. 37572); la installazione di roulotte intrasportabili, ad esempio perché private degli elementi rotabili, nonché di piazzole dotate di cucine, servizi igienici o lavatoi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 luglio 2013, n. 29731) nonché l'esistenza di una pavimentazione e di altre opere permanenti a corredo e servizio delle singole piazzole di sosta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2013, n. 41479); si tratta, infatti, di elementi caratteristici della destinazione delle installazioni ad una forma residenziale di utilizzo e non ad un soggiorno occasionale finalizzato allo scopo turistico

DATO ATTO che l'area in cui insiste il "campeggio" di "Sant'Imbenia" è classificata dal Piano Regolatore Generale del Comune di Alghero quale Zona F 1 – Aree per insediamenti turistici, Zona H 3 – Salvaguardia assoluta ed ecologica, Zona S 3 – Verde privato.

Per le Zone F, le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale (artt. 26, 27, 28, 29 e 30) dispongono che "è vietato qualunque intervento senza il piano particolareggiato o la lottizzazione convenzionata".

Per le Zone H 3, le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale (art. 40) prevedono che "La zona è soggetta a vincolo protettivo ambientale di rispetto assoluto [...]. In essa è vietata ogni modificazione dello stato dei luoghi ed in particolare qualunque tipo di costruzione, anche a titolo precario, [...]".

Per le Zone S 3, le Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale (art. 45) prevedono che "E' escluso qualsiasi intervento ai fini edilizi".

PRECISATO che tutte le opere presenti in loco sono sussumibili nella categoria delle opere edilizie stabili e costituiscono uno stabile insediamento abitativo, che, come tali comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e modificano lo stato dei luoghi; nessuna delle opere edilizie in questione, infatti, è stata assentita dal Comune di Alghero: per nessuna delle abitazioni così come per nessuna delle opere di urbanizzazione, l'Ente di governo del territorio ha rilasciato il titolo autorizzatorio.

ACCERTATO che tutte le opere urbanistico - edilizie descritte sono state poste in opera in violazione degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti ed adottati nel Comune di Alghero ed in assenza di piano particolareggiato e/o di convenzione di lottizzazione.

VISTA la Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 43259/2017 del 29/06/2017.

PRESO ATTO della richiesta di accesso agli atti citati nell'avvio del procedimento, Prot. 52842/2017, in cui l'avv. Enrico Pintus con mandato del sig. Antonello Giuliani, legale rappresentante della Coop. Sant'Imbenia eccepisce l'infondatezza dell'ipotesi di lottizzazione abusiva non solo materiale, ma anche giuridica, ritenendo *"che l'ipotesi in questione si basa, più che su una compiuta istruttoria volta ad accertare l'esistenza dei presupposti che normativamente caratterizzano la fattispecie di lottizzazione abusiva, su una acritica e (perciò solo illegittima) acquisizione di alcune risultanze di indagine proprie del procedimento penale da ultimo conclusosi"* e delle memorie difensive a firma di Antonella Chessa (prot. 57210/2017), Canu Antonio (prot. 57155/2017), Casu Dante (prot. 57211/2017), Guiso Vincenzo (prot. 57209/2017), Loriga Giuseppe (prot. 57763/2017), Manca Gianfranco (prot. 56899/2017), Manca Giuseppe (prot. 56892/2017), Patitucci Antonio Gino (prot. 57155/2017), Seddaiu Giuseppina (prot. 57700/2017), Sollai Fulvio (prot. 57698/2017), Sollai Gabriella (prot. 57696/2017), Sollai Laura (prot. 57429/2017), Falchi Pasqua Serafina (prot. 57699/2017) nelle quali si eccepisce che *"[...] le circostanze ipotizzate e riportate nell'atto che si impugna sono inerenti ad avvenimenti verificatisi nell'anno 1982, allorché l'unità fondiaria apparteneva alla Società Cooperativa Edilizia" LA EDIFICATRICE a r.l. I soci hanno usufruito di parte del territorio senza realizzare alcuna opera edificatoria, limitandosi ad utilizzare in modo temporaneo gli spazi, occupandoli temporaneamente, fermo restando che l'unità fondiaria non è mai stata frazionata restando interamente nella proprietà esclusiva della Cooperativa. Nel caso in esame, occorre riportarsi alla varie leggi succedutesi nel tempo, al fine di una corretta valutazione della sussistenza degli estremi per la configurazione della lottizzazione abusiva. Per la prima volta viene prevista e sanzionata la fattispecie di lottizzazione abusiva con la L. n. 47/85 con l'art. 18 legge n. 47/1985.(...) Orbene pur volendo condividere la tesi adottata dalla pubblica amministrazione, all'epoca dei fatti (1982) non vigeva alcuna normativa che prevedesse né il reato né la sanzione amministrativa della lottizzazione abusiva. Da ciò si desume che il frazionamento dell'unità fondiaria rientrava nel diritto del proprietario senza limiti sotto il profilo amministrativo e penale. (...) Né vi è una violazione della L. R. n. 23 del 11.10.1985 nata successivamente alla L. 47/85. Corre l'obbligo di chiarire che qualsiasi atto deve essere valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento, per cui non sono ammesse leggi con efficacia retroattiva a meno che non si tratti di legge in materia tributaria. Ne consegue che per il principio tempus regit actum deve essere applicata la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento, che nel caso in specie non trova applicazione la contestazione della sanzione relativa alla lottizzazione abusiva risalendo i fatti in questione all'anno 1982.*

RITENUTO NECESSARIO contro dedurre alle sopraccitate memorie presentate specificando quanto segue:

La lottizzazione abusiva era giuridicamente rilevante anche prima dell'entrata in vigore della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. In proposito si citano le seguenti norme:

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 art. 28 comma 1° e 2° (Lottizzazione di aree) così come sostituito dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765 art. 8:

Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.

Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 art. 41 comma 1° lettera b) (Sanzioni) così come sostituito dalla Legge 6 agosto 1967, n. 765 art. 13:

Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica [...] l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28.

Legge 28 gennaio 1977, n. 10 art. 17 comma 1° lettera b) (Sanzioni penali):

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato e ferme le sanzioni previste dal precedente articolo 15 si applica [...] l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Sul punto, la giurisprudenza è concorde.

Corte di Cassazione, Sezioni III Penale, Sentenza n.13215 del 17 febbraio 2010:

Antecedentemente alla L. 47/85 l'art. 17 lett. b) della L. 10/77 sanzionava penalmente l'inosservanza dell'art. 28 della legge n. 1150 del 17.8.1942 avente ad oggetto la "lottizzazione di aree".

In difetto di una accezione più precisa del concetto di lottizzazione abusiva dal punto di vista normativa è stata la giurisprudenza a farsi carico di individuare i limiti della fattispecie penale.

In proposito, S.U. 28.11.1981, ric. Giulini, ha precisato che:

a) per la configurabilità del reato, di cui all'art. 17 lettera b) ultima ipotesi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la nozione di lottizzazione abusiva a scopo edilizio comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l'utilizzazione edilizia del territorio;

b) il reato di lottizzazione abusiva si estrinseca sia nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, sia nella esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici o la delimitazione dei singoli lotti, richiedendosi solo che gli anzidetti atti ed attività risultino funzionalizzati ad un nuovo insediamento urbano e quindi limitino o condizionino, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale. Da quanto sopra si deduce anzitutto che, come già evidenziato da questa Corte, (Sez 3 n. 38632 del 21.10.2005, correttamente richiamata dal procuratore della Repubblica ricorrente) la lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per condotte di cessione poste in essere, come nella specie, nel 1981 e, cioè, prima del 17 marzo 1985 - data di entrata in vigore della L. 47/85.

Corte di Cassazione, Sezione. III Penale, Sentenza n. 35968 del 14 luglio 2010

Infondato è l'assunto di inconfigurabilità del reato di lottizzazione abusiva anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 47/1985.

Va ricordato, al riguardo, che la nozione di "lottizzazione edilizia" assumeva, già nell'impianto originario della legge n. 1150/1942, il significato di "operazione di frazionamento di un terreno preordinata ad agevolare l'utilizzazione a scopo edilizio" ed in proposito la stessa legge urbanistica generale prevedeva, all'art. 28, che fosse vietato procedere, prima dell'approvazione del piano particolareggiato, a lottizzazioni di terreno a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione comunale correlata ad un apposito progetto.

Una più idonea disciplina della materia venne introdotta dall'art. 8 della legge-ponte 6.8.1967, n. 765 (che modificò l'art. 28 della legge n. 1150/1942), al fine di garantire: a) che le singole iniziative private si armonizzassero con le scelte più generali della pianificazione territoriale, previa autorizzazione da parte

dell'amministrazione comunale; b) che qualsiasi nuovo insediamento di una certa dimensione venisse autorizzato solo previa partecipazione dei privati costruttori alla realizzazione delle infrastrutture necessarie ed al pagamento dei relativi oneri. L'art. 17, lett. b), della legge n. 10/1977 già conteneva una norma sanzionatoria "dell'inosservanza del disposto dell'art. 28 della legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni", che però non forniva una accezione definita del lottizzare, ma configurava varie ipotesi aventi in comune l'elemento materiale di una durevole trasformazione urbanistica di una esente porzione di territorio senza la contemporanea attuazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie per la razionalità e l'organico inserimento ambientale del nuovo insediamento. Ipotesi che si distinguevano fra loro in relazione alla non lottizzabilità del terreno, alla mancanza di autorizzazione alla lottizzazione, alla non autorizzabilità di essa, ed infine alla illegittimità o inefficacia della medesima.

Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza n. 9486 dell' 11 maggio 2015

Tanto premesso, e ribadito che, come espressamente previsto dall'art. 41 lettera a) della L. 17-8-1942 n. 1150, anche in epoca antecedente alla entrata in vigore della L. 28-2-1985 n. 47, la lottizzazione abusiva era configurata come un reato contravvenzionale, deve aggiungersi che, secondo l'orientamento della giurisprudenza penale di questa Corte, il reato di lottizzazione abusiva previsto dalla L. 28-1-1977 n. 10 art. 17 lettera b), ultima ipotesi, comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l'utilizzazione abusiva del territorio, e che quindi la lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per condotte di cessione poste in essere prima del 17-3-1985, data di entrata in vigore della L. 28-2-1985 n. 47 (Cass. penale 8-4-2010 n. 13215).

RILEVATO che, per tutto quanto sopra richiamato ed eccepito, la sanzione amministrativa dell'acquisizione al patrimonio del Comune delle aree in cui è stata realizzata una lottizzazione abusiva sia applicabile ai terreni di "Sant'Imbenia", anche sulla base della classificazione che la giurisprudenza attribuisce al lottizzazione abusiva:

Corte di Cassazione, Sezione. III Penale, Sentenza n. 35968 del 14 luglio 2010

La contravvenzione di lottizzazione abusiva è "reato progressivo nell'evento", ed in proposito le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno rilevato che: "sussiste il reato di lottizzazione abusiva anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, perché tali attività iniziali, pur integrando la configurazione del reato, non definiscono l'iter criminoso che si perpetua negli interventi che incidono sull'assetto urbanistico. Infatti, tenuto conto che il reato in questione è, per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso a condotta libera, si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il momento di cessazione del reato, in quanto anche la condotta successiva alla commissione del reato dà luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa; in secondo luogo che se il reato di lottizzazione abusiva si realizza anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della proprietà, con previsioni pattizie rivelatrici dell'attentato al potere programmatico dell'autorità comunale, ciò non significa che l'azione criminosa si esaurisca in questo tipo di condotta perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica" (Cass., Sez. Unite, 24 aprile 1992, Fogliari).

Corte di Cassazione, Sezione. III Penale, Sentenza n. 34251 del 7 settembre 2012

Costituisce, altresì, consolidato principio di diritto che il reato di lottizzazione abusiva è un reato permanente e si protrae nel tempo fino all'esaurimento dell'attività edificatoria o degli atti di frazionamento e nella lottizzazione mista l'una o l'altra di tali condotte (cfr. Cass. Pen. sez. 3 n. 19732 del 26.4.2007). Invero, successivamente al frazionamento iniziale anche la condotta successiva, consistente nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nella realizzazione di singole costruzioni, protrae l'evento criminoso, attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica (cfr. Cass. Pen. sez. 3 n. 19732 del 26.4.2007).

Corte di Cassazione, Sezione. III Penale, Sentenza n. 9268 del 26 febbraio 2014

Va sottolineato che, per giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. III, 20 aprile 2011 – 20 maggio 2011, n. 20006; Cass., sez. III, 26 aprile 2007 – 22 maggio 2007, n. 19732), il reato di lottizzazione abusiva è

reato permanente e che la permanenza cessa con l'ultimazione della condotta lottizzatoria, ovvero con la ultimazione dell'attività giuridica o materiale volta alla trasformazione del territorio, individuabile quest'ultima nella ultimazione delle opere abusive costruite nei lotti

Corte di Cassazione, Sezione. III Penale, Sentenza n. 37641 del 28 maggio 2015

In particolare, è opportuno sottolineare che il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente e la permanenza dura sino a quando sussiste l'attività edificatoria, posto che dopo il frazionamento iniziale anche la condotta successiva, ovvero l'esecuzione di opere di urbanizzazione o la realizzazione di singole costruzioni, protrae l'evento criminoso, attraverso la lesione del monopolio pubblico della programmazione urbanistica (ex plurimis, sez. 3, 26 aprile 2007 n. 19732; sez. 3, 06 giugno 2008, n. 27739, rv. 240603; sez. 3, 18 settembre 2013, n. 42361, rv. 257731).

CONSIDERATO:

- che, come richiamato sopra, anche dopo il 1985, l'area di "Sant'Imbenia" è stata interessata da plurimi interventi edificatori che si sono protratti per un arco temporale particolarmente esteso.
- che vi è stato l'ingresso o il subingresso di nuovi soci nella Cooperativa, con conseguente nuova assegnazione, uso e godimento di una piazzola.
- che, come detto, in data 22 giugno 2001 si ebbe la compravendita dei terreni di "Sant'Imbenia" fra la Società Cooperativa Edilizia "La Edificatrice" s.c.r.l. e la Società Cooperativa "Sant'Imbenia" s.c.r.l.

CONSIDERATO

che è inconferente ogni richiamo alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 art. 18 comma 10° e/o al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 art. 30 comma 10° poiché tali previsioni si riferiscono, invero, alle sanzioni c.d. "civili" previste per le lottizzazioni abusive e va interpretata nel senso che - ai fini della validità della vendita di un terreno facente parte di una lottizzazione che sia stata stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 47/1985 - non si deve avere riguardo alla disciplina posta dall'art. 18 della stessa legge n. 47/1985 (che prevede la nullità), bensì a quella contenuta nell'art. 31 comma 4° della legge n. 1150/1942, come modificato dall'art. 10 della legge n. 765/1967, il quale prevedeva, ove la lottizzazione non fosse autorizzata, non la nullità del contratto, ma soltanto l'annullabilità dello stesso su istanza dell'acquirente ignaro dell'abuso (cfr. Corte di Cassazione, Sezione. II Civile, Sentenza n. 24013 del 7 dicembre 2004; Corte di Cassazione, Sezione. III Penale, Sentenza n. 35968 del 14 luglio 2010; Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza n. 9486 dell' 11 maggio 2015).

RILEVATO che si ravvisa, inoltre, la violazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 dal momento che il terreno in questione è sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale in quanto compresa nella categoria territoriale di cui al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, ai sensi degli artt. 142, 1° comma lett.a) (territorio costiero compreso, in parte, in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia marina) e 142, 1° comma lett. f) (compreso all'interno del Parco regionale di Porto Conte-Alghero, istituito con L.R. 22/06/1999, n. 4); ai sensi degli artt. 136 e 157 in relazione al D.M. 4/7/1966; per il Piano Paesaggistico Regionale in quanto zona inclusa all'interno della Fascia costiera definita "bene paesaggistico d'insieme" considerata risorsa strategica fondamentale del territorio regionale; inoltre, parte dell'area in argomento è stata dichiarata di importante interesse archeologico ai sensi e per gli effetti della L. 1089/1939 per effetto del D.M. 20/09/1982 e del D.M. 01/08/1984.

RICONOSCIUTO l'autonomo potere/dovere dell'autorità amministrativa anche in caso di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva e visto l'orientamento prevalente del Consiglio di Stato per cui il potere repressivo in materia urbanistico-edilizia, esercitabile dall'amministrazione comunale, non è sottoposto a termini di decadenza o prescrizione;

RITENUTO che gli elementi sopra indicati siano sufficienti, precisi e univoci nel configurare la lottizzazione abusiva sia nell'ipotesi formale sia materiale prevista e disciplinata dall'art. 30 comma 1 del DPR 380/01, e dal comma 1 dell'art. 17 della L. R. n. 23 del 11 ottobre 1985.

VISTO

- il DPR 380/01;
- la L. R. n. 23 del 11 ottobre 1985;
- il Titolo IV del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 107, comma 3, lett. g) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 27/05/2016 con la quale è stata affidata al sottoscritto la Dirigenza del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Alghero;

ORDINA

per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, ai sensi dell'art. 30 comma 7 e 8 del D.P.R. 380/01 e degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/85, alla SOC. COOPERATIVA SANT'IMBENIA S.C.A.R.L e alla SOC. INTERFININVEST ITALIA SOCIETÀ DI GESTIONE ALBERGHIERA E TURISMO S.R.L., nonché agli assegnatari/soci della cooperativa, tutti come generalizzati nell'allegato elenco che qui si richiama integralmente per farne parte integrale e sostanziale, loro rispettivi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, la sospensione delle attività lottizzatorie, l'interruzione di eventuali opere in corso di esecuzione ricadenti nella stessa lottizzazione entro il termine perentorio di giorni 90 a far data dalla notifica della presente, con divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi

DISPONE

La trascrizione della presente ordinanza nei registri immobiliari.

AVVERTE

- Che trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del presente provvedimento, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio del Comune con effetto dalla data del provvedimento di sospensione.
- Che, ai sensi del comma 9 dell'art. 30, gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, oggetto della presente ordinanza, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del presente provvedimento.
- Che avverso la presente ordinanza è ammesso, ai sensi della normativa vigente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della SARDEGNA (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione oppure, in via alternativa, ricorso al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA entro giorni 120 (centoventi) dalla notifica del presente atto (D..P. R. n. 1199 del 24.11.1971).

DISPONE

La notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge a:

- SOC. COOPERATIVA SANT'IMBENIA S.C.A.R.L, pec: santimbenia@pcert.postecert.it;
- SOC. INTERFININVEST ITALIA SOCIETÀ DI GESTIONE ALBERGHIERA E TURISMO S.R.L. C/O HOTEL BAIA DI CONTE LOCALITÀ PORTO CONTE 07041 ALGHERO (SS),
- agli assegnatari/soci della cooperativa, tutti come generalizzati nell'elenco che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- ☐ Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione, per 15 giorni, presso l'Albo Pretorio;
- ☐ Uffici Messi dei Comuni di residenza dei soci/assegnatari di cui all'allegato elenco per le relative notifiche;
- ☐ Procura della Repubblica Tribunale di Sassari, Via Roma 49 – Sassari pec: prot.procura.sassari@giustiziacert.it
- ☐ Servizio Governo del Territorio – Vigilanza Edilizia, Viale Dante, 37 – Sassari; pec: eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it
- ☐ Servizio Gestione, Monitoraggio e Trasformazioni Territoriali, Viale Trieste 186 – Cagliari; pec: urbanistica@pec.regione.sardegna.it
- ☐ Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche del Comune di Alghero;
- ☐ Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Stazione Forestale di Alghero;
- ☐ Corpo di Polizia Municipale, Area 2 – Nucleo Polizia Edilizia del Comune di Alghero incaricato, ad avvenuta notifica, di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza e di darne comunicazione allo scrivente Servizio per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente

CALZIA GUIDO / ArubaPEC S.p.A.